



**COMUNE DI VARZI
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO
(*IURE SANGUINIS*).**

Approvato con delibera consiliare n. 21 del 28.02.2024

INDICE:

Art. 1 - Riferimento normativi

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Procedimento di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Art. 4 - Documenti da allegare all'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Art. 5 - Precisazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Art. 6 - Trascrizione di atti di stato civile

Art. 7 - Rinvio dinamico

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*iure sanguinis*) si basa su numerosi riferimenti normativi tra cui:

- Legge 555/1912 *"Sulla cittadinanza italiana"*;
- Legge 123/1983 *"Disposizioni in materia di cittadinanza"*;
- Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'08 aprile 1991 *"Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"*;
- Legge 91/1992 *"Nuove norme sulla cittadinanza"*;
- D.P.R. 572/1993 *"Regolamento di esecuzione della L. 91/1992"*;
- Circolare del Ministero dell'Interno 28/2002 *"Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana"*;
- Circolare del Ministero dell'Interno 32/2007 *"Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita"*;
- Circolare del Ministero dell'Interno 52/2007 *"Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi"*.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali della Legge, le modalità e i termini del procedimento amministrativo avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*iure sanguinis*).

Il discendente di cittadino italiano a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero in possesso della cittadinanza di uno Stato estero ha titolo a chiedere il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* al Comune di

Varzi solo dopo aver ottenuto la residenza e la conseguente iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di Varzi. L'ottenimento della residenza nel Comune di Varzi è, infatti, condizione necessaria per l'attivazione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* e comporta l'accertamento del requisito della dimora abituale. Il procedimento di iscrizione anagrafica e il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* sono, infatti, strettamente dipendenti l'uno dall'altro: se non viene riconosciuta la dimora abituale non si avvia il procedimento di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* e se non viene riconosciuta la cittadinanza *iure sanguinis* viene annullato, con effetto retroattivo, il procedimento di iscrizione anagrafica.

Art. 3 - Procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*

La procedura connessa alla verifica del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis* da parte dell'Ufficiale di Stato Civile è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 241/1990.

Il procedimento amministrativo conseguente all'istanza di parte è concluso attraverso il provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile con il quale viene riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis* e la conseguente trascrizione dell'atto di nascita del richiedente.

Il procedimento amministrativo è suddiviso in due fasi distinte, strettamente dipendenti tra loro (la conclusione positiva dell'uno è presupposto per la conclusione positiva dell'altro e viceversa):

Fase I

Il richiedente presenta la dichiarazione di residenza redatta su modulistica ministeriale contenente: nome, cognome, luogo e

data di nascita, indicazione della paternità e maternità, sesso, cittadinanza, codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, indirizzo dell'abitazione.

Alla dichiarazione di residenza va allegata la seguente documentazione:

➤ copia del passaporto in corso di validità - comprese le pagine dove sono apposti i timbri d'ingresso - o altro documento di viaggio e il visto di ingresso. Gli extracomunitari che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, che sono esenti dall'obbligo di visto ovvero soggetti a visto, non devono chiedere il permesso di soggiorno dal momento che viene sostituito con la dichiarazione di presenza sul territorio italiano.

Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Interno 32/2007 e 52/2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da:

- Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen: è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro Schengen apposto dall'Autorità di frontiera sul documento di viaggio;
- Paesi che applicano l'Accordo di Schengen: è necessario esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive.

Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi 3 mesi dall'ingresso in Italia, ovvero per il minor periodo previsto nel visto.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* non si concluda entro i primi 90

giorni dall'ingresso in Italia, il richiedente che ha beneficiato dell'iscrizione anagrafica sulla base della normativa dei soggiorni di breve durata deve richiedere nei termini di legge alla competente Questura, se non ne sia già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. A tale scopo, il soggetto può esibire alla competente Questura la ricevuta di avvio di procedimento attestante l'attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ed ottenere, quindi, il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza;

- copia del titolo di possesso dell'immobile di dimora abituale (esempio contratto di locazione) debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate.

La mancata compilazione dei dati obbligatori comporta la irricevibilità della domanda.

Qualora, al contrario, la dichiarazione risulti essere completa, viene acquisita all'Ufficio Protocollo; l'Ufficiale d'Anagrafe, entro 2 giorni, provvede alla registrazione dell'iscrizione anagrafica e al richiedente viene data comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 19, comma 2 del D.P.R. 223/1989 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia locale per la durata massima di 45 giorni.

In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale viene emesso un preavviso di rigetto dell'istanza, come previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990.

Il richiedente ha 10 giorni a sua disposizione per intervenire nel procedimento decorsi i quali, se l'Ufficiale d'Anagrafe non

riceve alcuna osservazione, deve concludere il procedimento; per emanare la sua decisione l'Ufficiale d'Anagrafe ha a disposizione i giorni che residuano prima dell'inoltro del preavviso di rigetto.

Nel caso in cui la decisione sia negativa, l'Ufficiale d'Anagrafe deve notificare al richiedente il provvedimento di ripristino/annullamento in quanto provvedimento d'ufficio ex art. 5 della L. 1228/1954; nel caso in cui la decisione sia positiva, l'Ufficiale d'Anagrafe procede con la conferma dell'iscrizione anagrafica nell'APR del Comune di Varzi.

L'iscrizione anagrafica nell'APR del Comune di Varzi deve essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Pertanto, le verifiche inerenti alla dimora abituale sul territorio comunale possono essere effettuate anche successivamente alla conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica e fino alla conclusione del procedimento avviato per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Fase II

Ottenuta l'iscrizione anagrafica nell'APR del Comune di Varzi, quindi in data successiva, il richiedente presenta all'Ufficio Protocollo del Comune di Varzi l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, in bollo di valore legale corrente, redatta su modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di Varzi.

Qualora l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* sia presentata in data antecedente la definizione del procedimento d'iscrizione anagrafica nell'APR del Comune di Varzi, essa non sarà presa in considerazione e verrà quindi archiviata.

L'istanza di cui al presente articolo è esclusa dalla disciplina del silenzio-assenso ai sensi dell'art 20, comma 4 della L. 241/1990.

Al richiedente viene data comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

La durata del procedimento di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è di 180 giorni decorrenti dall'acquisizione all'Ufficio Protocollo del Comune di Varzi dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* corredata correttamente da tutta la documentazione richiesta elencata nell'art. 4 del presente regolamento.

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990.

Ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione ricevuta dal richiedente interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Con la sospensione dei termini, cessata la causa di sospensione, il termine del procedimento riparte da dove era stato sospeso.

Nel caso in cui il richiedente produca la documentazione richiesta, l'Ufficiale di Stato Civile, valutati positivamente i documenti ricevuti e ottenuti i necessari nulla osta dai Consolati di appartenenza, rilascia l'attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e provvede nei successivi 90 giorni alla trascrizione degli atti di Stato Civile. Al termine del procedimento il richiedente può fare richiesta della carta d'identità italiana e dell'estratto di nascita.

Al contrario, nel caso in cui il richiedente non produca la documentazione o la produca incompleta o non corretta, dell'eventuale rifiuto di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.

In caso di mancanza del certificato rilasciato dall'Autorità Consolare italiana attestante che né l'interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o l'abbiano persa, il procedimento viene sospeso, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente. La richiesta al Consolato viene effettuata solo dopo aver verificato la residenza e dopo aver analizzato la documentazione prodotta.

In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c'è specifica indicazione nell'istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene sospeso in attesa del riscontro dell'Amministrazione interessata. La richiesta viene fatta solo

dopo aver verificato la residenza e dopo aver analizzato la documentazione prodotta. In entrambi i casi, in mancanza di riscontro, la richiesta di riconoscimento viene rigettata.

L'istanza risulta irricevibile quando essa non può essere presa in esame dall'autorità amministrativa a cui è destinata, perché non ha i requisiti formali necessari, ovvero non è corredata dalla documentazione prevista dalla Circolare Ministeriale K28.1. dell'08 aprile 1991.

In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con il presente regolamento, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* viene rigettata.

Durante l'istruttoria e la trattazione della pratica, l'Ufficiale di Stato Civile opera un controllo anche sulla correttezza/validità degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (esempio: legalizzazione fasulla o presentazione di atti falsi), la richiesta di riconoscimento viene rigettata e si procede alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

Nel caso in cui, al momento della conclusione del procedimento, il richiedente non abbia più la dimora abituale nel Comune di Varzi (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda viene respinta per incompetenza.

In caso di rigetto, tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è trattenuta agli atti d'ufficio e non viene restituita per nessun motivo. È possibile il rilascio di copie conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei

diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.

Art. 4 - Documenti da allegare all'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Conformemente a quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale K28.1. dell'08 aprile 1991, il richiedente deve allegare all'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* i seguenti documenti:

- 1) l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Condizione essenziale è che l'avo sia nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d'Italia). Qualora la nascita sia avvenuta prima del 17 marzo 1861, in luogo dell'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano, è necessaria la presentazione di un certificato di nascita o di battesimo rilasciato dalla parrocchia di nascita, legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza, necessario a verificare che l'avo è nato in quello che sarebbe divenuto territorio italiano dopo l'Unità d'Italia. In tale caso è necessario anche allegare un certificato di morte dell'avo italiano al fine di verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861 e che quindi sia deceduto come cittadino italiano;
- 2) gli atti di nascita di tutti i discendenti dell'avo, in linea retta, compreso quello del richiedente il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) l'atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
- 4) gli atti di matrimonio dei discendenti dell'avo, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona richiedente il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza

dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

- 6) il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona richiedente il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della L. 555/1912;
- 7) il certificato di residenza che può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

Tali atti devono essere presentati dal richiedente la cittadinanza italiana *iure sanguinis* eccetto l'attestazione dell'Autorità consolare di cui al punto 6) che rientra tra le verifiche e gli accertamenti che l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a compiere.

Tutti i documenti, così come previsto dagli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.

La documentazione deve essere recente rilasciata da non più di 6 mesi, inclusi i documenti rilasciati dall'autorità straniera, quando non è riportata una data di scadenza, applicandosi l'art. 41, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 - Precisazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Condizione essenziale da comprovare mediante l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano rilasciato dal Comune ove egli nacque è che l'avo sia nato in Italia ed emigrato all'estero, nonché sia in vita e non si sia naturalizzato straniero, alle seguenti date:

- alla data della proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia (ad

eccezione della provincia di Mantova), Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo (compresi alcuni comuni della provincia di Rieti, come Leonessa), Molise, Campania (compresa la parte meridionale delle province di Frosinone e Latina), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

- alla data del 19 ottobre 1866 per le attuali province di Mantova (parte orientale), Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno (ad eccezione di alcuni comuni come la Valle d'Ampezzo), Udine (ad eccezione di alcuni Comuni del Cervignanese, della zona tra Judrio e il fiume Isonzo, di quella tra il fiume Pontebba e lo spartiacque di Camparosso) e Pordenone;
- alla data del 20 settembre 1870 per le attuali province di Roma, Latina (eccetto la parte meridionale), Frosinone (eccetto la parte meridionale), della restante parte della provincia di Rieti (Sabina) e Viterbo;
- alla data del 16 luglio 1920 per le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine.

Documenti esteri:

Per i nati/coniugati/deceduti all'estero è necessario produrre gli atti di Stato Civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati.

Gli atti di Stato Civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello Stato in cui sono formati (ad esempio non può essere accettato un certificato di battesimo in luogo di un atto di nascita se nello Stato di emissione non c'è parificazione legale tra i due atti; nel qual caso è necessario produrre un'attestazione della Autorità Nazionale - in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione - che lo dimostri).

Tutti i documenti rilasciati all'estero devono essere esibiti in originale devono essere in regola:

- con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, es. Convenzione dell'Aja del 1961, che dispone la necessità dell'APOSTILLE - la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello Stato in cui il documento è formato);
- con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all'estero: munita dell'attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato italiano oppure munita della Apostille ovvero con l'attestazione del Tribunale italiano se svolta in Italia). Il documento deve essere tradotto integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere ma non va effettuata la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali, ad esempio: ROSSI CARLO, indicato ROSSI CARLOS nell'atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in ROSSI CARLO, ma lasciato ROSSI CARLOS; l'atto dovrà riportare l'annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.

La non naturalizzazione deve comunque comprendere tutti gli alias.

È opportuno che prima di presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, il richiedente proceda, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, alla RETTIFICAZIONE degli atti contenenti discordanze/incongruenze sulle generalità degli ascendenti. Solo dopo aver ottenuto la rettifica degli atti, il richiedente presenta l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Nel caso in cui il richiedente non provveda alla rettificazione degli atti contenenti le discordanze/incongruenze, queste verranno comunicate al richiedente, assegnando allo stesso un congruo termine per presentare la documentazione corretta/rettificata dall'Autorità straniera.

Se entro il termine assegnato dall'Ufficiale di Stato Civile il richiedente non produce la documentazione richiesta, la domanda s'intende decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale allorché con la richiesta d'integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto.

Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi del richiedente o le risultanze riportate negli atti di ascendenti non risultino uniformi, si procede, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

L'atto originale, la sua legalizzazione, la sua traduzione e la legalizzazione della traduzione devono essere legati tra loro mediante timbri di giunzione a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale.

La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione.

Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e vengono respinti dall'Ufficiale di Stato Civile, portando all'annullamento della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

Devono essere presentati tutti i documenti dello Stato Civile degli ascendenti e del richiedente. Ad esempio, se una persona si è sposata tre volte deve presentare: l'atto del 1° matrimonio e la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 2° matrimonio e la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati

italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 3° matrimonio.

Viene escluso che il richiedente possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio. In caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, il richiedente medesimo dovrà avvalersi dell'aiuto di un interprete.

Discendenza per linea materna

Per i discendenti da madre italiana è necessario distinguere tra l'ipotesi in cui vi è la trasmissione della cittadinanza da donna italiana quando il figlio nasce prima o dopo il 1948 e l'ipotesi in cui la donna perde la cittadinanza italiana perché sposa un cittadino straniero.

Le due situazioni fanno riferimento a normative differenti dal momento che la prima riguarda la trasmissione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912 mentre la seconda è relativa alla perdita della cittadinanza italiana da parte della donna ai sensi dell'art. 10ter della L. 555/1912:

- Nella prima ipotesi la donna trasmetteva la cittadinanza al figlio se il padre era ignoto sempre che la stessa si fosse presentata a rendere la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento oppure se il padre era apolide oppure se il padre straniero non trasmetteva al figlio la propria cittadinanza.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983 ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. 555/1912 sancendo che anche i figli di madre italiana sono cittadini italiani. La L. 123/1983 all'art. 5 ha stabilito che è cittadino italiano il figlio minore di padre cittadino o di madre cittadina precisando, tuttavia, che è cittadino italiano solo il figlio nato dal 1° gennaio 1948 in quanto gli effetti

delle sentenze della Corte costituzionale non possono retroagire alla data di entrata in vigore della Costituzione ossia il 1° gennaio 1948. A parte tali specifiche e ben definite ipotesi, la donna non trasmette la cittadinanza italiana prima del 1° gennaio 1948.

- Per quanto concerne la seconda ipotesi, occorre ricordare che l'art. 10, comma 1 della L. 555/1912 prevedeva che *"la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esiste separazione personale tra i coniugi"*; mentre il comma 3 disponeva che *"la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre che il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi"*. La suddetta disposizione della L. 555/1912 venne dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975 i cui effetti retroagiscono al 1° gennaio 1948. Ne consegue che le donne italiane coniugate con cittadino straniero a decorrere dal 1° gennaio 1948 non sono incorse automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana mentre resta confermata la perdita della cittadinanza italiana per coloro che avevano contratto matrimonio prima di tale data. Tuttavia, la cittadina italiana che si è sposata, ad esempio, con un cittadino argentino o brasiliano non ha mai perso la cittadinanza italiana in quanto la legislazione dello Stato del marito non prevedeva l'acquisto automatico della loro cittadinanza iure matrimoni. In tali casi, l'Ufficiale di Stato Civile deve acquisire un'attestazione del Consolato italiano che dichiara che la donna non ha acquistato la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio.

Filiazione fuori del matrimonio

In caso di mancanza dell'atto di matrimonio, la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio deve essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi.

Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa solamente dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre deve rendere una dichiarazione per atto pubblico innanzi al Notaio del tenore seguente: *"La sottoscritta acconsente all'essere stata nominata quale madre di nella denuncia di nascita resa dal signor....."*. Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta, rende possibile accettare l'atto di nascita.

L'avo italiano e la sua naturalizzazione

La prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisita dalla nascita il possesso sia della cittadinanza italiana sia della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante la minore età del figlio, muti cittadinanza naturalizzandosi straniero.

Se l'avo italiano si è naturalizzato straniero facendo esplicita richiesta ex art. 8 della L. 555/1912, perde la cittadinanza italiana.

Il discendente dell'avo, se nato prima della data di naturalizzazione del padre, avvenuta durante la minore età del figlio, non perde la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della L. 555/1912: *"Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana. Ma divenuto maggiorenne può rinunciarvi"*.

Qualora, tuttavia, non sia applicabile l'art. 7 della L. 555/1912 perché lo Stato estero non trasmette la cittadinanza in base al principio dello *ius soli*, i figli non ancora

maggioirenni alla data di naturalizzazione del padre perdono la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 555/1912.

Vi sono tuttavia molte eccezioni a quanto sopra espresso in materia di naturalizzazione ed è per questo che, in presenza di questi casi, il procedimento viene sospeso.

Art. 6 - Trascrizione di atti di stato civile

In conseguenza del riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è possibile avanzare istanza in bollo di importo legale corrente per la trascrizione di eventuali atti di matrimonio, divorzio o nascita dei figli minori. Detti atti vanno presentati debitamente tradotti e legalizzati/apostillati e sono trascritti a cura dell'Ufficiale di Stato Civile entro 90 giorni dalla presentazione.

Art.7 - Rinvio dinamico

Le disposizioni contenute nel presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentarie in materia. Le norme del presente regolamento devono essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

Art.8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

